



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



Piano Comunale di Protezione Civile (**Maggio 2008**)

Il piano di protezione civile completo del comune di Vinovo si trova nella sede operativa della Protezione Civile comunale presso la Polizia Municipale in piazza 2 giugno, Vinovo

Volume Settimo

Riferimenti legislativi

INDICE

1. PREMESSE
2. DIRITTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
3. IL COMUNE E IL SINDACO
 - Organizzazione della protezione civile a livello locale
 - Competenze del comune e attribuzioni del sindaco



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



1. PREMESSE

Ai fini dell'aggiornamento del presente piano di protezione civile è propedeutica la disamina della normativa vigente in ambito nazionale e locale in materia di protezione civile.

Nel presente volume si procede pertanto ad una valutazione della normativa attuale ed in particolare sono stati valutati gli aspetti connessi all'individuazione delle competenze, delle responsabilità, la definizione del concorso tra enti e tra persone e la successione logica delle azioni con riferimento alle linee metodologiche proposte dal "Metodo Augustus".

2. DIRITTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

La recente evoluzione dell'ordinamento giuridico in relazione al riconoscimento dei diritti umani e del diritto all'ambiente implica il riconoscimento del diritto alla protezione civile come diritto fondamentale della persona.

La protezione della natura e dell'ambiente costituisce un compito fondamentale della Repubblica, cioè dello Stato considerato in tutta la complessità della sua organizzazione.

La protezione civile ha il compito fondamentale di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Nell'art.2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, va fatto rientrare non solo il diritto all'integrità della vita, quale diritto inviolabile dell'uomo, ma anche il diritto alla tutela dell'integrità dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente stesso ove normalmente la persona svolge la propria vita. Conseguentemente, la protezione civile deve essere considerata un diritto fondamentale della persona, a cui va attribuito il diritto ad essere adeguatamente protetta dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Ulteriore riferimento alla protezione civile, quale diritto fondamentale della persona, è da rapportare agli artt. 9 e 32 della Costituzione, i quali indicano la protezione della natura e dell'ambiente fra i compiti della Repubblica, la quale, per un verso indica la Comunità, lo Stato comunità e per altro verso indica lo Stato-persona. L'art. 9 dispone infatti che "la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione" e l'art. 32 sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all'individuo e interesse della collettività", ponendo in rapporto diretto natura, ambiente e salute umana.

Il diritto alla protezione civile rappresenta un diritto prioritario rispetto ad ogni altro diritto e interesse, poiché incide sull'esistenza stessa della vita umana.

Alcuni diritti come l'integrità della vita, la salute, la famiglia, la comunità, la casa, l'ambiente si fondono nel diritto alla protezione civile.



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



La protezione civile rappresenta il diritto-dovere che postula un intervento concreto per la salvaguardia del bene essenziale della vita dell'uomo e delle strutture fondamentali di una determinata collettività, nello spirito del solidarismo sociale imposto dalla nostra Costituzione.

3. IL COMUNE E IL SINDACO

3.1. Organizzazione della protezione civile a livello locale

L'ordinamento vigente assegna agli enti locali, specificatamente ai comuni e alle provincie, l'esercizio di funzioni fondamentali concernenti la protezione civile. La loro comprensione si basa sull'analisi globale, inserendole del sistema politico-istituzionale e nel complesso funzionale-strutturale designato come servizio nazionale della protezione civile (S.N.P.C.). Tali funzioni assumono configurazioni differenti a seconda della "concezione" che si ha della protezione civile. La concezione ha infatti subito notevoli e sostanziali evoluzioni nel tempo dovute a maggiore sensibilità della collettività, alla ricorrenza delle calamità e dei disastri e alla palese inadeguatezza delle strutture e degli interventi. A prescindere da quanto ancora oggi vincolato alla eccezionalità delle calamità naturali, l'attenzione si pone sulle componenti e le strutture di intervento.

La coscienza acquisita attualmente si fonda su:

l'evitabilità della maggior parte delle "calamità" e dei disastri naturali nel caso si attui un'azione preventiva di controllo del territorio e di programmazione delle attività che su di esso si svolgono:

la riduzione dei danni materiali e sociali conseguenti al verificarsi dell'evento se si individuano le possibili cause e si strutturano le attività di previsione del loro probabile verificarsi e se si dispone di idonea organizzazione di soccorso, attualmente, per legislazione vigente, di essenziale competenza locale.

L'ampliamento della nozione di protezione civile corrisponde al conseguente decentramento degli interventi al fine di poter sfruttare la vicinanza al territorio interessato e la dislocazione capillare sul territorio stesso delle strutture di protezione civile.

Ruolo predominante all'interno del sistema di protezione civile viene svolto dal sindaco che viene collocato dalla normativa vigente al centro della del complesso e articolato sistema della protezione civile italiana.

3.2. Competenze del comune e attribuzioni del sindaco

Il legislatore della legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile ha definito il ruolo del sindaco in modo preciso ed inequivocabile, qualificandolo "autorità comunale di protezione civile".

In particolare è l'art. 15 della Legge 225/1992 che contempla le competenze del comune e del sindaco. La norma è costituita dalla disciplina della comunità comunale quale componente del servizio nazionale di protezione civile. E' la comunità locale il substrato dal quale ricevono legittimazione sia l'organizzazione del comune in materia, sia le



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



attribuzioni del sindaco nello stesso settore ed è al comune che spettano le competenze che investono gli interessi di questa popolazione nell'attività di protezione civile.

Il continuo estendersi di una coscienza di protezione civile non può non trovare un suo riferimento immediato nella comunità locale e nelle strutture che di essa sono le più immediate espressioni.

Nella norma vigente le attribuzioni del sindaco gli sono riconosciute in quanto "autorità comunale" ed è evidente che le funzioni si rapportano alle concezioni che vedono la protezione civile come esigenza sorgente della stessa comunità locale in quanto non solo relativa ai bisogni di quest'ultima ma perché della partecipazione della stessa si alimenta e in essa si realizza.

Il sindaco è organo di protezione civile ne monopolizza la direzione e il coordinamento degli interventi richiesti da "eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni".

Il sindaco viene pertanto a configurarsi come organo di emergenza e soccorso che deve comunque dare immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale di ogni intervento disposto nell'esplicazione di tali compiti.

Il comune è la componente fondamentale del servizio di protezione civile. Esso interviene direttamente o in concorso con altri enti nella previsione e prevenzione, nel soccorso e nella ricostruzione. E' pertanto necessario creare una banca dati dei mezzi e delle attrezzature esistenti in zona e prendere contatti con i loro detentori affinché in casi prestabiliti siano prontamente messi a disposizione, tendendo così ad assumere la consapevolezza dell'esistenza dei mezzi e strumenti e alla loro reperibilità.

L'informazione degli abitanti del comune è un capitolo importante della protezione civile; essa, infatti, in caso di emergenze elimina o riduce i comportamenti inconsulti, genera la solidarietà razionale e finalizza il soccorso che alleggerisce il compito delle unità di intervento, rendendole adeguate al caso.

Le funzioni principali del comune in materia di protezione civile si riscontrano nella fase di prevenzione dei sinistri, delle calamità e catastrofi e nel soccorso. Date le innumerevoli funzioni attribuite, trasferite o delegate da Stato e regioni al comune, la prevenzione ricade quasi esclusivamente sul comune stesso.

Il comune, direttamente o attraverso propri organi, svolge tutta una serie di controlli preventivi (di uso, di commercio, ecc.) e di interventi repressivi (di polizia amministrativa) i quali, anche se finalizzati a dati fini di repressione dell'abusivismo edilizio, acquistano notevole rilievo ai fini della prevenzione dei sinistri.

La programmazione degli interventi sul territorio consente l'eliminazione di gran parte delle cause dei fenomeni perturbatori del territorio stesso.



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



Il ruolo predominante del comune si riscontra anche nel soccorso; esso infatti, in tale fase, costituisce l'unica struttura operativa del sindaco. Il soccorso è apprestato direttamente dall'ente locale fino a quando non intervengano enti od organismi nazionali.

La vigente legislazione stabilisce tre "livelli" ordinari di coordinamento e di intervento; quello ministeriale, quello provinciale e quello comunale. Ad essi può aggiungersi quello straordinario della regione. Il comune si presenta pertanto come struttura di pianificazione degli interventi di soccorso e struttura operativa.

3.3. Le funzioni del sindaco: direzione e coordinamento degli interventi

Il sindaco, quale "autorità comunale di protezione civile", al "verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari, dandone comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale".

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Il sindaco è, per natura e rilevanza sociale e territoriale delle sue funzioni, il più immediato e principale organo di protezione civile, al quale compete, in "via ordinaria", provvedere. Egli è pertanto l'organo ordinario di protezione civile; è l'unico organo ordinario previsto dall'ordinamento, poiché gli altri sono qualificati come organi eccezionali o sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri.

Egli esercita ordinariamente tutti i poteri rimessi a tale organo. Per eventi distruttori di non grave entità e limitati geograficamente al comune, fronteggiabili con interventi attuabili dall'ente, l'organo istituzionalmente investito dal coordinamento degli interventi e della direzione delle attività di soccorso è il sindaco. Questi, pertanto, al di là delle funzioni specificatamente indicate ai fini del raccordo della sua azione con quella degli altri organi (eccezionali, sostitutivi) è l'unico organo che dirige, coordina e indirizza.

A livello comunale, pertanto, il sindaco può costituire strutture locali di protezione civile da utilizzare in loco e da immettere nell'organizzazione e pianificazione provinciale. Tali strutture costituiscono le unità operative basilari del sistema di protezione e possono intervenire con mezzi e personale proprio in un territorio determinato e conosciuto. Tali unità territoriali potranno non essere sufficienti, soprattutto in caso di calamità da cui derivino notevoli distruzioni, però possono iniziare un'opera che, appena intervenuta l'organizzazione più complessa, può essere utilmente sviluppata.



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



3.4. Funzioni del comune

Il comune, ente locale territoriale, può dotarsi o meno di una struttura di protezione civile; è componente del sistema nazionale di protezione civile dovendo provvedere all'attuazione delle relative attività.

Sono attribuite al comune le seguenti funzioni, relative:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, nonché alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

4. RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE

Il contesto legislativo in materia di Protezione Civile a livello nazionale si compone di tre parti, norme di carattere generali, norme con oggetto temi specifici e norme che ridefiniscono le competenze degli enti territoriali.

L'elenco delle norme tema di protezione civile è:

Costituzione Italiana, artt. 117 e 118;

1. Legge 8 dicembre 1970 n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità";
2. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66 "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile";
3. Decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 25 giugno 1985;
4. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1986 n.5/053/22 emergenze;
5. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/DPC/87;
6. Decreto del Ministro per il coordinamento della protezione Civile 12 febbraio 1987;
7. Decreto Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n.175 "Attuazione della direttiva CEE n.82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della Legge 16 aprile 1987 n.183";



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



8. ORDINANZA N. 1675/FPC 30 MARZO 1989 - “Attuazione dell art.11 del D.Lgs. 26 maggio 1984 n° 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n° 363 in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela”;
9. ORDINANZA N. 1676/FPC 30 MARZO 1989 - “Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato”;
10. MINISTERO DELL AMBIENTE DECRETO 20 MAGGIO 1991 - “Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988 n° 175 in recepimento della direttiva CEE n° 86/610 che modifica la direttiva cee n° 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”;
11. IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE con decisione del Consiglio del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza ha adottato la presente decisione...;
12. LEGGE 11 agosto 1991, n° 266 - “Legge quadro sul volontariato”;
13. D.M. 14 febbraio 1992 (e successiva variante) - “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio della attività medesima”;
14. LEGGE 18 febbraio 1992 n° 162 - “Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso”;
15. **LEGGE 24 febbraio 1992 n° 225** - “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
16. MINISTRO DELL' INTERNO DECRETO 26 agosto 1992 - “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”;
17. D.L. 29 novembre 1993, n° 429 - “Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative”;
18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto del 26 luglio 1993 - “Riorganizzazione del Comitato nazionale di volontariato di Protezione Civile”;
19. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994 n° 613 - “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile”;
20. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Circolare 16 novembre 1994 n° 01768 U.L. - “Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini”;
21. Circolare INPS n° 314 del 29 novembre 1994 con oggetto: “D.P.R. 21 settembre 1994, n° 613 - Regolamento recante norme concernenti partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile”;



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



22. D.M. 24 marzo 1994, n° 379 - MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
“Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico”;
23. MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DECRETO 3 agosto 1995 - “Documentazione necessaria per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame”;
24. Legge 26 Febbraio 1996 n° 74 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 Dicembre 1995 n° 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile”;
25. D. Legge del 27/05/1996, n° 292 - “Interventi urgenti di Protezione Civile”;
26. LEGGE 25 settembre 1996 n° 496 - “Conversione in legge con modificazioni del D.Lgs. 26 luglio 1996 n° 393 recante interventi urgenti di Protezione Civile”;
27. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996 n° 610 (Pubblicato sulla G.U. n° 284 del 4/12/1996) - “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
28. DECRETO DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 8 aprile 1997. Applicazione del decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 alle associazioni di emergenza e di soccorso sanitario;
29. DECRETO DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 8 aprile 1997. Applicazione del decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 alle associazioni di emergenza e di soccorso sanitario;
30. Legge 3 agosto 1998 n.267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico a favore della zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;
31. Decreto Legislativo n.112/1998 “Riforma della Pubblica Amministrazione”; D.Lgs. n° 334 del 17/08/1999 -
“Industrie a rischio”;
32. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - “Provvedimento n°1/P/2000 del 30 dicembre 1999_13 gennaio 2000 - individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”;
33. Legge 9 novembre 2001 n401 “ Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
34. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



5. RIFERIMENTO NORMATIVO REGIONALE

A livello regionale la normativa di riferimento è costituita da:

1. Legge Regionale 29 giugno 1978 n.38 “Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”;
2. Legge regionale 3 settembre 1986 n.41 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”;
3. Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n.7/LAP “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”;
4. Legge regionale 26 aprile 2000 n.44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”;
5. Legge regionale 14 aprile 2003 n.7 “Disposizioni in materia di protezione civile”;
6. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n.7/R “Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile”;
7. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n.8/R “Regolamento e disciplina degli organi di protezione civile”;
8. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n.9/R “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile”;
9. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n.10/R “Scuola di protezione civile”;
10. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n.11/R “Utilizzo del fondo regionale di protezione civile”;

6. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

6.1. Servizio Nazionale di Protezione Civile

La legge 225/1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con la funzione di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. Il sistema è basato sul principio di sussidiarietà, le funzioni sono quindi esercitate attraverso un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata, presente nel territorio nazionale.

Le funzioni di impulso e coordinamento sono affidate al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un suo delegato (ministro o sottosegretario). Egli promuove e coordina le attività delle varie amministrazioni e organizzazioni



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



coinvolte, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini dell'attività di protezione civile, gli eventi si suddividono in tre tipologie:

1. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
2. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
3. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Le attività di protezione civile sono volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al superamento dell'emergenza. Tali attività, che devono armonizzarsi con i programmi di tutela e risanamento del territorio, si distinguono in:

- a) **previsione:** consiste nello studio e nella determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nell'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
- b) **prevenzione:** consiste nel ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- c) **soccorso:** consiste nell'attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza primaria alle popolazioni colpite dagli eventi;
- d) **superamento dell'emergenza:** consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie a rimuovere ogni ostacolo alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che richiedano, per intensità ed estensione, di essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, possono essere emanate ordinanze che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di emergenza, può avvalersi di commissari delegati.

Con riferimento alle competenze, occorre specificare che la stessa Legge istituisce, a livello nazionale, i seguenti organi collegiali:

- Consiglio nazionale della Protezione Civile: è l'organo di programmazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



- Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi: è l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
- Comitato Operativo della Protezione Civile : è l'organo interministeriale cui è affidata la direzione unitaria e il coordinamento delle emergenze .

Il Consiglio nazionale della Protezione Civile fornisce i criteri di massima in merito: ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; all'impiego coordinato delle componenti del servizio nazionale di protezione civile; all'elaborazione di norme in materia di protezione civile. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

- dai Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;
- dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane; dai rappresentanti della CRI e delle organizzazioni di volontariato.

La Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi fornisce le indicazioni necessarie per la definizione per le esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni e organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge e alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività della legge n. 225/92. È composta da un delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. Ne fanno altresì parte tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429).

Il Comitato Operativo della Protezione Civile (Emercom): è l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. In particolare:

- esamina i piani di emergenza;
- valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
- coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.

È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Le strutture operative nazionali che, in base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale di Protezione Civile e a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, svolgono le attività previste dalla legge nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni che compongono il Servizio Nazionale di Protezione Civile, sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici Nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e altre istituzioni di ricerca, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino CNSA (CAI).

6.2. Dipartimento di Protezione Civile

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Il Dipartimento della Protezione Civile è il braccio operativo del Presidente del Consiglio, quando si tratta di affrontare i problemi della tutela delle persone e dei beni del Paese, sottoposti a particolari minacce e pericoli che derivano da condizione di rischio naturale o ambientale.

Il Dipartimento è, oggi, organizzato con 43 servizi in otto uffici generali:

- Pianificazione valutazione e prevenzione rischi
- Gestione delle emergenze
- Grandi eventi infrastrutture e logistica Interventi strutturali e opere pubbliche Servizio sismico nazionale
- Volontariato e relazioni istituzionali
- Amministrazione e finanza
- Organizzazione e attuazione.

Costituisce il fulcro del Servizio nazionale della protezione civile, con compiti di promozione e coordinamento dell'intero sistema:

- di intervento diretto in caso di calamità nazionali;
- di definizione di procedure di intervento e azione comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi;
- di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie;



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



- di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell' associazionismo di protezione civile;
- di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni;
- di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la prevenzione dei rischi;
- di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze -indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose.

Il Dipartimento, inoltre, promuove, finanzia e coordina iniziative tecnico-scientifiche, anche a carattere europeo, finalizzate alla conoscenza del rischio ambientale ed alla mitigazione degli effetti degli eventi estremi (frane, alluvioni, etc.), attiva studi e ricerche, segue le attività connesse all'individuazione delle esigenze e alla progettazione delle reti di monitoraggio, coordina le attività tecnico-scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi, curando il rapporto con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nel rischio idrogeologico, partecipando a progetti di collaborazione con altre strutture omologhe di altri Paesi.

In questo quadro vanno inserite le convenzioni stipulate con numerosi enti di ricerca e centri di eccellenza della ricerca scientifica esistenti in Italia quali, per esempio, il Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro Interuniversitario Monitoraggio Ambientale (CIMA) di Savona, dell'Università di Genova e della Basilicata, l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente - Servizio Idro Meteo (ARPA SIM) della Regione Emilia Romagna, l'ARPA della Regione Piemonte ed altri ancora.

Queste convenzioni, che fanno parte di un più ampio processo di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica applicata alla società civile, sono finalizzate in particolare alla realizzazione di strumenti per il preannuncio degli eventi, la valutazione dei loro effetti a suolo e la loro sorveglianza nel tempo reale.

Alcuni esempi di questi risultati sono le previsioni meteorologiche quantitative fornite dall'ARPA-SIM Emilia Romagna utilizzate per l'emissione di eventuali messaggi di allerta, gli strumenti software e la consulenza tecnico-scientifica per il progetto del piano radar fornite dal CIMA, la definizione di soglie di allerta pluviometriche effettuata dalla Regione Piemonte.

Il Dipartimento della Protezione Civile si sta avvalendo in modo intensivo dei contributi e della consulenza della comunità tecnico-scientifica per la fase di realizzazione dei Centri Funzionali, una rete di centri regionali di raccolta e di elaborazione di dati di natura meteorologica, idropluviometrica, idrologica, idraulica e geologica,



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



che costituisce utile supporto alla decisione per l'emissione delle allerte per rischio idrogeologico (inondazioni, frane, valanghe, mareggiate, etc.), ed anche per il piano radar, consistente nell'acquisizione ed installazione di una rete radar nazionale in modo tale da "coprire" l'intero territorio nazionale, per effettuare previsioni a brevissima scadenza (nowcasting).

Già adesso, presso il Dipartimento della Protezione Civile, è attivo il primo nucleo del Centro Funzionale Nazionale che valuta i dati provenienti dai servizi meteo regionali, curando ed organizzando il monitoraggio idropluviometrico, ovvero la raccolta di informazioni sugli effetti al suolo prodotti da eventi estremi, in collaborazione con le strutture regionali e locali.

Per quanto riguarda le crisi idriche, il Dipartimento cura la valutazione delle condizioni di possibile criticità per la popolazione nel caso di eventi sia incidentali (sversamenti, disfunzioni etc.) che ambientali (siccità, per esempio), raccogliendo ed organizzando dati ed informazioni presso le competenti strutture tecniche esistenti sul territorio.

6.3. Sistema Nazionale dei Centri Funzionali

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, promosso dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, si propone di realizzare una rete di centri operativi per il "Sistema di allertamento" nazionale distribuito ai fini di protezione civile che, attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di supporto alle decisioni delle autorità preposte all'allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile e alle diverse fasi di gestione dell'emergenza in attuazione dei "Piani di emergenza di protezione civile" provinciali e comunali.

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete.

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali rappresenta quindi e organizza all'interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la funzione di supporto tecnica scientifica, già definita nell'ambito del Metodo Augustus, in forma permanente e condivisa.

6.4. Il sistema regionale di protezione civile

6.4.1. Comitato Regionale di Protezione Civile

La Legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 ha previsto il Comitato regionale di protezione civile al fine di garantire lo svolgimento delle attività di prevenzione, pianificazione e gestione dell'emergenza e dell'attività di primo recupero indirizzata al superamento dell'emergenza. Il Comitato regionale di protezione civile è presieduto dal Presidente della



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



Giunta regionale ed è composto dall'assessore regionale alla protezione civile (con funzioni di vicepresidente), dagli assessori regionali competenti, dai presidenti e dai prefetti delle province, dal direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione, il rappresentante dei comuni piemontesi designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), il rappresentante delle comunità montane e dal rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislazione regionale.

6.4.2. Unità di crisi regionale

Il Comitato regionale di protezione civile, per espletare i compiti assegnateli, si avvale dell'Unità di crisi regionale. Questa struttura è composta dalle direzioni regionali, dal Settore protezione civile regionale, dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate, dall'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco, dal rappresentante della Croce rossa italiana, dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano, dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato, da esperti in gestione dell'emergenza. È facoltà del coordinatore chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici. L'Unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del Direttore del Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore del Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore della Protezione civile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

6.4.3. Commissione regionale per la prevenzione dei grandi rischi

La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è presieduta dall'Assessore delegato alla Protezione Civile ed è composta dal Direttore regionale della Protezione civile con funzioni di vicepresidente, da un esperto in problemi di protezione civile, dai presidenti delle sezioni di rischio, da un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) e da un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). La Commissione si articola in sette sezioni (Rischio sismico; Rischio idrogeologico, idraulico e dighe; Rischio industriale, nucleare e chimico; Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture; Rischio incendi boschivi; Rischio ambientale e sanitario; Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica). Ciascuna sezione è composta da un presidente, rappresentante della Commissione, e da quattro esperti. La Commissione e le sezioni durano in carica quattro anni



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



6.4.4. Centro Operativo Regionale (C.O.R.)

Il Centro Operativo Regionale risponde principalmente a tre funzioni:

- a) funzione di conoscenza e valutazione, a cui si legano studi di scenario finalizzati, ricerche e un opportuno collegamento con un sistema informativo territoriale per la raccolta di informazioni e dati di monitoraggio;
- b) funzione di previsione, che, attraverso opportune modellistiche, simula gli effetti di un evento sul territorio;
- c) funzione di coordinamento, strettamente collegata ad un evento, a cui si legano anche le fasi di effettiva definizione dell'evento medesimo e le decisioni per la attuazione delle risposte.

Al verificarsi di situazioni di emergenza il C.O.R. viene attivato e diretto dal responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile e costituisce lo strumento tecnico operativo di supporto alle determinazioni di competenza regionale.

A tutti gli effetti, il C.O.R. diventa anche centro di riferimento per il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e centro di coordinamento delle Autonomie locali, centro di raccordo con gli Organi Statali di Protezione Civile, operanti nel territorio di competenza.

6.4.5. Centri Operativi Misti (C.O.M.)

Tenuto conto della notevole distanza dal Capoluogo di numerosi Comuni della provincia, delle difficoltà dei trasporti dovuta alle particolari caratteristiche geomorfologiche di sostanziale eterogeneità, sono individuati, nell'ambito del territorio provinciale, centri operativi periferici, incaricati del coordinamento delle attività di soccorso.

La suddivisione del territorio è attuata allo scopo di individuare aree unitarie nell'ambito delle quali siano compresi i servizi socio-assistenziali, sanitari e di soccorso in modo da agevolare la gestione dei servizi stessi nel caso di calamità naturali. La scelta è fatta in base alla loro posizione, all'importanza globale degli stessi e ai collegamenti con la rete viaria.

Ciascun Centro Operativo Misto è composto da: Funzionario delegato dal Prefetto, che lo presiede - Sindaco del Comune sede di C.O.M., o chi ne fa le veci, che sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento - Forze dell'ordine - Funzionario delegato dal Questore - Rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rappresentante delle Forze Armate - Comandante della Compagnia Carabinieri competente oppure altro Ufficiale o Sottufficiale designato dal comandante Provinciale - Ufficiale o Sottufficiale designato dal Comandante Gruppo Guardia di Finanza - Rappresentante della Polizia Stradale - Funzionario del Corpo Forestale dello Stato - Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale - Rappresentante della Centrale Operativa "118" - Rappresentante della Regione - Rappresentante della/e Comunità Montana/e competente/i per territorio - Rappresentante della A.S.L.,



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



competente per territorio - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune sede del C.O.M. - Responsabile Polizia Municipale del Comune sede del C.O.M. - Rappresentante della Croce Rossa Italiana - Rappresentante A.R.I.

Il C.O.M., in base al tipo di emergenza da affrontare, verrà integrato da: Funzionario dell'AIPO - Funzionario del Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Funzionario dell'A.N.A.S. - Rappresentante della/e industria/e a rischio ex DPR n. 175/88 coinvolta/e - Rappresentante dell'Ente proprietario e/o gestore degli involti coinvolti - Rappresentante della Telecom Italia - Rappresentante dell'E.N.E.L. - Rappresentante delle FF.SS. - Rappresentante dell'Istituto Superiore Sicurezza e Prevenzione Lavoro - Rappresentante dell'A.R.P.A. Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato chiamate ad operare nella zona - Rappresentanti di altri uffici ed enti di cui si renderà necessaria od opportuna la presenza.

Le funzioni di segretario sono affidate al Segretario del Comune Sede del C.O.M., ovvero, in caso di impedimento, al Vice Segretario o al Segretario di altro Comune facente capo al C.O.M., previa intesa con il Sindaco competente.

Il C.O.M. si avvale dell'opera del personale in servizio presso il Comune Sede, coadiuvato, in caso di necessità e previo accordo tra le Amministrazioni competenti, da personale dipendente degli altri Comuni facenti capo al C.O.M.

I Comuni sedi di C.O.M. si dotano delle attrezzature necessarie per attivarsi tempestivamente al verificarsi delle emergenze.

Ai Centri Operativi Misti sono affidati, oltre al coordinamento delle attività di soccorso, i seguenti compiti:

- fornire tempestive informazioni alla Prefettura e al Centro Coordinamento Soccorsi, al verificarsi di eventi rilevanti, sul territorio di competenza, in base a quanto segnalato dai Sindaci;
- ricevere le disposizioni della Prefettura e dei C.C.S. e smistarle rapidamente ai Comuni di riferimento ed agli altri soggetti operanti all'interno dei C.O.M.;
- adeguare e verificare, anche con esercitazioni, i moduli operativi, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione, alle pianificazioni comunali di emergenza ed al coordinamento delle attività di volontariato.

6.4.6. Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

La costituzione del COC è il primo atto che il comune deve fare per rispondere alle competenze indicate dal DL 112/1998.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è presieduto dal Sindaco e provvede alla direzione dei soccorsi e dell'assistenza della popolazione del Comune.

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

In tutti i percorsi procedurali individuati, il Sindaco (coadiuvato dal proprio ufficio) svolge l'insostituibile funzione di "filtro" tra l'istanza dei cittadini e il COM. Questo consente uno svolgimento ordinato delle operazioni sul campo e consente al Sindaco stesso di intervenire nel procedimento esprimendosi sulle priorità e le altre esigenze della sua funzione. Inoltre consente di individuare univocamente l'oggetto da sottoporre a valutazione evitando inutili ripetizioni di sopralluoghi.

Quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Per l'attuazione dei provvedimenti necessari al soccorso in caso di eventi calamitosi, ciascun Comune si dota di una struttura di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge n. 142/1990, descritta nel piano comunale di protezione civile.

7. LINEE GUIDA DEL METODO "AUGUSTUS"

7.1. Premesse

Il Metodo "Augustus", elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell'Interno, rappresenta uno strumento di riferimento ed una guida metodologica per la pianificazione di emergenza a tutte le scale.

Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare le linee guida "Augustus" ha prodotto un lavoro che rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione di emergenza, raccolti in un unico documento operativo.

Il Metodo "Augustus" abbatte il vecchio approccio ai piani di emergenza basati sulla concezione burocratica del censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e introduce il concetto di disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo il metodo prevede che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con i relativi responsabili.

Il metodo individua 14 funzioni per le Prefetture e 9 per i Comuni. Ciascuna funzione di supporto deve essere affidata ad un responsabile che individui e renda disponibili le risorse adeguate e che già in tempo di pace lavori per mantenere aggiornato il Piano di emergenza.

7.2. Il Metodo "Augustus"

Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose". Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica,



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità.

In sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perchè l'evento - per quanto previsto sulla carta - al suo "esplodere" è sempre diverso. Il metodo Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di emergenza che, purtroppo, fino ad oggi ha visto una miriade di proposte spesso in contraddizione fra loro perché formulate dalle varie amministrazioni locali e centrali in maniera tale da far emergere solamente il proprio "particolare". Tale tendenza ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema complesso tipico di un paese come il nostro.

Esigenza questa assunta come "primaria attività" da perseguire nel campo della protezione civile del Sottosegretario di Stato Franco Barberi che, ricoprendo anche la responsabilità della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio, ha potuto incaricare un gruppo di lavoro specifico per l'elaborazione di una unica linea guida per la pianificazione di emergenza.

Altre carenze erano state evidenziate dal Sottosegretario nel campo della pianificazione di emergenza: la genericità della legge 225/92 per l'attività di pianificazione di emergenza; la carenza procedurale ed effettiva, nella circolare n.2 del 1994 riguardante la pianificazione di emergenza del Dipartimento della Protezione Civile, sia per il mancato riferimento dei piani di emergenza per il rischio idrogeologico alla suddivisione del territorio per i bacini idrografici (previsti dalla legge 183/89 difesa del suolo), sia per l'assenza di un riferimento sul modello di intervento all'interno delle pianificazioni di emergenza.

Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare le linee guida "Augustus" (composto da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Interno), tenendo conto di queste indicazioni, ha prodotto un lavoro che rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione, per la prima volta raccolti in un unico documento operativo.

L'importanza delle linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. Nel nostro paese non mancano (o, comunque, non mancano sempre) i materiali ed i mezzi: mancano soprattutto gli indirizzi sul come attivare queste risorse in modo sinergico.

Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e introdurre con forza il concetto della disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



funzioni di supporto con dei responsabili in modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti.

Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti territoriali proposte alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) e b) art. 2 L.225/92), ove viene evidenziato che attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative (9 funzioni per i comuni e 14 per le provincie e regioni) si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza:

- a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;
- b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. Inoltre far lavorare in “tempo di pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del piano di emergenza fornisce l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.

Si chiarisce con il metodo Augustus la diversità dei ruoli nel modello di intervento Provinciale con la distinzione dei ruoli del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e della Sala Operativa. Il CCS si configura come l’organo di coordinamento Provinciale ove si individuano delle strategie generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti dal CCS. Questi due organi debbono necessariamente operare in distinti locali, ma sotto un’unica autorità.

Il COM è invece la struttura decentrata del coordinamento Provinciale per meglio svolgere la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandoli a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni afferenti al COM stesso.

Le funzioni di supporto, da attuare nei comuni, non debbono essere necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera flessibile o in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un determinato territorio per un determinato evento, oppure per far fronte ad immediate esigenze operative dei comuni durante o prima di un evento calamitoso.

Il Sindaco a sua volta non possiede un organo di supporto per le strategie, ma organizza la risposta di protezione civile sul proprio territorio attraverso la costituzione di una Sala Operativa comunale.

Questo metodo di lavoro, dunque, è valido certamente per i Sindaci (che sono la prima autorità di protezione civile) e per i responsabili di protezione civile degli enti territoriali, che il DLGS 112 del 31/3/98, più noto come «Decreto



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



Bassanini» conferisce loro dirette funzioni sia di pianificazioni che di attuazione di interventi urgenti in caso di crisi per eventi classificati «a» e «b» (art. 2, L. 225/92) avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente come “eventi naturali”, con una loro specifica ciclicità.

E’ ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si manifestano quasi sempre, nei territori dove in passato tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il valore esposto e, quindi, l’entità del rischio in aree notoriamente pericolose. Se la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l’entità del danno e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra loro a parità di intensità dell’evento che si manifesta. Quindi, proprio per questo, gli operatori di protezione civile debbono essere pronti a gestire “l’incertezza”, intesa come l’insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell’evento. La “gestione dell’incertezza” si affronta con le stesse regole con cui la scienza medica affronta il pericolo o il rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il principio della massima prevenzione attraverso il ricorso alla vaccinazione di massa. Nell’attività preparatoria della protezione civile questo principio corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio ad organizzare una corretta informazione alla popolazione sui rischi e all’adozione, nel piano locale di protezione civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale rilevanza è anche l’organizzazione di periodiche esercitazioni di protezione civile con la popolazione e i soccorritori per passare dalla “cultura del manuale” alla “cultura dell’addestramento”.

Insomma si tratta di coordinare un sistema complesso nelle sue molteplici specificità e competenze: “Augustus” è la base su cui improntare le attività di pianificazione a tutti i livelli di responsabilità che sono individuate dalle attuali norme di protezione civile. E’ un metodo di lavoro di base che, comunque, rimane oggettivamente valido al di là delle diverse assunzioni di responsabilità che nuove norme potranno assegnare a soggetti diversi dall’attuale ordinamento. Siamo oggi in grado, per quanto concerne la pianificazione di emergenza, di uniformare le procedure delle pianificazioni nazionali a quelle regionali, provinciali e comunali.

Queste pagine non comprendono gli indirizzi della pianificazione nazionale ma quelle concernenti le risposte di protezione civile sul territorio attraverso i piani provinciali e comunali.

Il Piano deve contenere:

- Coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano;
- Procedure semplici e non particolareggiate;



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



- Individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento;
- Flessibilità operativa nell'ambito delle funzioni di supporto.

7.3. **Struttura operativa comunale**

La Sala Operativa Comunale è organizzata per 9 funzioni di supporto; esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale.

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in "tempo di pace" aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e in caso di emergenza provinciale sarà l'esperto che attiverà le funzioni di soccorso.

L'ubicazione della Sala Operativa dovrà essere individuata in sedi non vulnerabili e facilmente accessibili.

Le 9 funzioni sono così configurate:

1 - **TECNICA E DI PIANIFICAZIONE**

Questa funzione comprende i Gruppi Nazionali di ricerca ed i Servizi Tecnici nazionali e locali. Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del comune, prescelto già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. La funzione fornisce supporto decisionale al Sindaco poiché, sulla base dei messaggi di allarme codificati e non (comprendendo quelli provenienti da fonti non ufficiali), attivi in modo progressivo la struttura di Protezione Civile.

Il supporto decisionale si attua attraverso la definizione di semplici procedure di individuazione della tipologia di evento e dello scenario di riferimento, di organizzazione e di attivazione del monitoraggio degli effetti sulla base del quale avviare l'intero sistema di Protezione Civile per quanto concerne le progressive funzioni di salvaguardia, di emergenza e di post evento.

2 - **SANITÀ', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA**

Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, la C.R.I., le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario.

In linea di massima il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale.

3 - **VOLONTARIATO**

I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività esplicitate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione.



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



Pertanto, in Sala Operativa, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile che avrà il compito di mantenere i rapporti con la consulta provinciale per il volontariato.

Il coordinatore provvederà, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette Organizzazioni.

4 - MATERIALI E MEZZI

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle amministrazioni; sono censimenti che debbono essere aggiornati costantemente per passare così dalla concezione del “censimento” delle risorse alla concezione di “disponibilità” delle risorse. Si tratta di avere un quadro delle risorse suddivise per aree di stoccaggio.

Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento.

Alla gestione di tale funzione concorrono i materiali e mezzi comunque disponibili.

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coordinatore rivolgerà richiesta a livello centrale.

5 - TELECOMUNICAZIONI

Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale delle aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul territorio, organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.

Il responsabile di questa funzione è normalmente un esperto di telecomunicazioni.

6 - SERVIZI ESSENZIALI

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto.

Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete.

L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione.

7 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d'emergenza.

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:

- persone



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



- edifici pubblici
- edifici privati
- impianti industriali
- servizi essenziali
- attività produttive
- opere di interesse culturale
- infrastrutture pubbliche
- agricoltura e zootecnia

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.

E' ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

8 - STRUTTURE OPERATIVE S.a.R.

Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente proposte alla gestione della viabilità. In particolare saranno localmente regolati i trasporti e la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio e indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi

9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari.

Dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell'Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione.

Per quanto concerne l'aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita.

Si dovranno anche censire a livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare.

Con l'attivazione delle 9 funzioni di supporto tramite i loro singoli responsabili, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e in "tempo di pace", si garantisce il continuo aggiornamento del piano di emergenza con l'attività degli stessi responsabili.

I responsabili delle 9 funzioni di supporto avranno quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza.



PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VINOVO

www.protezionecivilevinovo.it



Questo consente di avere sempre nella propria sala operativa esperti che già si conoscono e lavorano per il Piano di emergenza. Ciò porterà a una maggiore efficacia operativa fra le “componenti” e le “strutture operative” (amministrazioni locali, volontariato, FF.AA, Vigili del Fuoco, etc.).